

**Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 «Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati» - 18° aggiornamento. Atto di emanazione**

**1. Premessa**

Con il presente aggiornamento sono disciplinati gli obblighi segnaletici degli intermediari che emettono token collegati ad attività (*asset-referenced token* – ART) e token di moneta elettronica (*electronic money token* - EMT) ai sensi della disciplina europea di riferimento.

In conformità con quanto previsto dal Regolamento della Banca d'Italia sugli atti di natura normativa o di contenuto generale <sup>(1)</sup>, l'intervento normativo è stato sottoposto a una consultazione pubblica e ad analisi di impatto semplificata.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a), del d.lgs. 129/2024 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>, la Consob ha fornito il proprio parere favorevole sulle disposizioni con cui è estesa agli intermediari che emettono ART non significativi di importo inferiore a € 100 mln l'applicazione degli obblighi informativi in materia di valore dei token emessi, entità e composizione della riserva di attività previsti dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2023/1114 (*Markets in Crypto-Assets Regulation* – MiCAR) e dal relativo Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902.

**2. Principali modifiche alla Circolare 286/2013 – “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”**

Le nuove Disposizioni:

- in attuazione della discrezionalità prevista dell'articolo 22, par. 2, MiCAR, disciplinano i casi in cui gli intermediari che emettono ART e/o EMT sono tenuti a trasmettere le informazioni previste nei *template* S02.00, S03.01, S03.02 (valore del token emesso, entità e composizione della riserva di attività) previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 con riferimento alle emissioni di ART / EMT di importo inferiore a € 100 mln;
- recepiscono gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea in tema di obblighi segnaletici per gli emittenti di ART / EMT <sup>(4)</sup>, prevedendo – in attuazione del paragrafo 4.2 degli stessi Orientamenti – l'applicazione del

---

<sup>(1)</sup> Provvedimento del 9 luglio 2019 – Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

<sup>(2)</sup> Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante l'“*adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937*”.

<sup>(3)</sup> Art. 3 del “*Protocollo d'intesa tra Consob e Banca d'Italia in relazione all'attuazione del MiCAR ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, d.lgs. n. 129/2024*”.

<sup>(4)</sup> Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea sui modelli per assistere le autorità competenti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza per quanto concerne la conformità degli emittenti ai sensi dei titoli III e IV del regolamento (UE) 2023/1114 (EBA/GL/2024/16).

*template S03.03 (maturity ladder per la composizione della riserva di attività)*  
anche per le emissioni di importo inferiore a € 100 mln.

### **3. Termini di invio e periodicità**

I termini d'invio e la periodicità d'inoltro delle segnalazioni sono disciplinati dall'articolo 3 del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 e dai paragrafi 18 e seguenti degli Orientamenti dell'EBA.

Gli intermediari trasmettono le informazioni secondo le modalità definite dall'EBA.

### **4. Decorrenza giuridica**

Il presente aggiornamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione delle modifiche alla Circolare sul sito internet della Banca d'Italia.

Gli obblighi segnaletici introdotti sono applicabili a decorrere dalle segnalazioni riferite al 31 dicembre 2025.